

## ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 22 - numero 4806 di Venerdì 30 ottobre 2020

# COVID-19: quali sono le indicazioni normative per i viaggi da e per l'estero?

*Il DPCM del 24 ottobre 2020 per il contenimento dell'emergenza COVID-19 riporta anche indicazioni sulle limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, sugli obblighi di dichiarazione e sulla sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.*

Roma, 30 Ott ? Come abbiamo visto in questi mesi, di fronte ad all'emergenza pandemica COVID-19 che tocca, in misura diversa, tutto il mondo, sono diverse le restrizioni messe in atto dal Governo, dalla normativa emergenziale in relazione agli **spostamenti da e per l'estero**. Restrizioni che, malgrado le deroghe indicate dalla normativa, possono impattare, anche a livello di adempimenti richiesti, sui viaggi svolti anche per motivi di lavoro.

Per parlarne torniamo a presentare l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il **DPCM 24 ottobre 2020**, ricordando gli articoli e gli allegati che riguardano eventuali **viaggi da e per l'estero**.

Questi gli argomenti affrontati nell'articolo:

- [DPCM 24 ottobre 2020: il mondo diviso in sei elenchi](#)
- [DPCM 24 ottobre 2020: le limitazioni agli spostamenti da e per l'estero](#)
- [DPCM 24 ottobre 2020: gli obblighi di dichiarazione di ingresso](#)
- [DPCM 24 ottobre 2020: sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario](#)

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0702] ?#>

## **DPCM 24 ottobre 2020: il mondo diviso in sei elenchi**

Innanzitutto è bene ricordare quanto riportato nell'**Allegato 20** (Spostamenti da e per l'estero) - più volte citato nel DPCM e più volte modificato in questi mesi a seconda dell'evoluzione dell'emergenza COVID-19 ? che divide i vari paesi in **sei elenchi**.

Questa la divisione presente nel [DPCM 24 ottobre 2020](#):

- **Elenco A:** Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano
- **Elenco B:** Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira),

Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco

- **Elenco C:** Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo)
- **Elenco D:** Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay
- **Elenco E:** Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco
- **Elenco F:** A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana. A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro. A decorrere dal 13 agosto 2020: Colombia.

## DPCM 24 ottobre 2020: le limitazioni agli spostamenti da e per l'estero

Presentato l'allegato 20 e i sei elenchi, riportiamo ora il contenuto dell'**articolo 4** relativo alle "**limitazioni agli spostamenti da e per l'estero**".

Si indica (comma 1) che "**sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all'elenco E** dell'allegato 20, l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all'**elenco F** dell'allegato 20, **salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi**, comprovati mediante la **dichiarazione**" di cui all'articolo 5, comma 1, del DPCM:

1. "esigenze lavorative;
2. assoluta urgenza;
3. esigenze di salute;
4. esigenze di studio;
5. rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
6. ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
7. ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
8. ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
9. ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
12. ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva".

Il comma 2 dell'articolo 4 indica, invece, che **sono vietati "l'ingresso e il transito nel territorio nazionale** alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all'**elenco F** dell'allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti, salvo che nei seguenti casi:

1. persone di cui al comma 1, lettere f), g), h) e i) con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella indicata nell'elenco F dell'allegato 20 con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
2. equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto;
3. funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco, nell'esercizio delle loro funzioni.

Si indica poi che (comma 3) "sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020".

Riprendiamo dal decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020 l'articolo 1, comma 4:

4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.

## DPCM 24 ottobre 2020: gli obblighi di dichiarazione di ingresso

Concludiamo riportando qualche informazione anche sugli **adempimenti** richiesti entrando in territorio nazionale da un paese estero.

L'**articolo 5 (Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero)** indica che, fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti all'articolo 4, "chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, E ed F dell'allegato 20 è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una **dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445**, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche, di:

1. Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia;
2. motivi dello spostamento conformemente all'articolo 4, nel caso di ingresso da Stati e territori di cui agli elenchi E ed F dell'allegato 20;
3. nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi D, E e F dell'allegato 20:

1. indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
2. mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui al numero 1) ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio;
3. recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
4. eventuale sussistenza di una o più circostanze di cui all'articolo 6, commi 7 e 8".

Inoltre (comma 2) "nei casi espressamente previsti dal presente decreto e negli altri casi in cui ciò sia prescritto dall'autorità sanitaria nell'ambito dei protocolli di sicurezza previsti dal presente decreto, è fatto obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'**attestazione** di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo".

Nel comma 3 si segnala poi che le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli **elenchi C, D, E ed F** dell'allegato 20, anche se asintomatiche, "**sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso** nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio". E in caso di insorgenza di sintomi (comma 4), "resta fermo l'obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento".

## **DPCM 24 ottobre 2020: sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario**

Concludiamo segnalando, brevemente, anche il corposo articolo 6 relativo alla "**sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero**".

Ad esempio ricordiamo che (comma 1) le persone "che hanno **soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F** dell'allegato 20, anche se asintomatiche, si attengono ai seguenti **obblighi**:

1. compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia all'abitazione o alla dimora dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario esclusivamente con il mezzo privato indicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di transito aeroportuale di cui al comma 3;
2. sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c)".

E in deroga al comma 1, lettera a), in caso di ingresso nel territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea (comma 2), è consentito "proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso la destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), a condizione di non allontanarsi dalle aree specificamente destinate all'interno delle aerostazioni".

Mentre (comma 6) nel caso di **soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C dell'allegato 20**, "si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:

1. obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare

- o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
2. obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora".

Rimandiamo alla lettura integrale del [DPCM 24 ottobre 2020](#) e dell'articolo 6 che riporta ulteriori indicazioni, deroghe, precisazioni relative alle eventuali misure di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

Segnaliamo, infine, alcuni altri articoli del giornale che hanno affrontato il tema dei viaggi in tempi di pandemia:

- [I problemi dei viaggi all'estero in tempo di pandemia](#)
- [Indicazioni per viaggiare in sicurezza e coordinare la revoca delle restrizioni](#)
- [Viaggi di lavoro e rischio COVID-19.](#)

Tiziano Menduto

#### ***Scarica la normativa di riferimento:***

[DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».](#)

[DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 - Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l'attuazione della direttiva \(UE\) 2020/739 del 3 giugno 2020.](#)

[DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 07 agosto 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.](#)

[Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)